

Regolamento per la disciplina del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di Trasparenza

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.11.2013

TITOLO I – GENERALITA'

Articolo 1 – Oggetto, efficacia e pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'ente, dà attuazione agli obblighi di pubblicazione nel sito web istituzionale del comune di Arenzano dei documenti e delle informazioni di cui all'art. 14 comma 1 lettere a), b), c), d), e) del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (di seguito d.lgs. 33/2013)
Il presente Regolamento:

- acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo approva;
- è pubblicato in formato non modificabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del comune;
- si ha per conosciuto da parte dei destinatari dello stesso con la sua pubblicazione nel sito istituzionale;
- è consegnato in copia ai titolari non appena sia divenuta efficace la loro elezione o nomina.

2. Tutti i provvedimenti conseguenti al presente Regolamento e riguardanti la determinazione, la comminazione e la riscossione delle sanzioni sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Articolo 2 – Definizioni

1. Per le finalità del presente Regolamento si intendono:

- per “titolari”: coloro che ricoprono cariche pubbliche di carattere elettivo, di governo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, gli amministratori delle società partecipate dal comune ed i soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati di cui agli articoli 14 e 22 comma 2 del decreto legislativo 33/2013;
- per “documenti e informazioni”: gli atti, le dichiarazioni, le attestazioni e i dati previsti nelle lettere da a) ad e) del d.lgs. 33/2013;
- per “mandato”: il periodo di durata del mandato o dell'incarico politico a cui ciascun titolare è rispettivamente eletto o nominato;

- per sezione “Amministrazione trasparente”: la sezione del sito istituzionale, strutturato conformemente alle regole di cui all'Allegato A del d.lgs. 33/2013, accessibile gratuitamente da parte di chiunque ne abbia interesse, nell'ambito del quale sono pubblicate le dichiarazioni e le informazioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013;
- per “diritto alla conoscibilità”: il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria a norma dell'art. 3 del d.lgs. 33/2013;
- per “accesso civico”: il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione e da esercitarsi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013;
- per “Responsabile della Trasparenza”: il Segretario generale di questo comune.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:

- a) ai consiglieri comunali
- b) al Sindaco
- c) agli Assessori comunali
- d) agli amministratori societari che non comunichino i dati relativi al proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, ove previste, entro trenta giorni dal percepimento (art. 22 comma 2 del d.lgs.33/2013);
- e) al Responsabile dell'ufficio tenuto alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 comma 2 del decreto 33/2013.

TITOLO II – DICHIARAZIONI

Articolo 4 – Dichiarazioni, informazioni e dati da pubblicare

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 comma 1 lett. a), b), c), d), e) del D.Lgs. 33/2013 ciascuno dei soggetti di cui al precedente art.3 trasmette, al Responsabile della Trasparenza, perché siano pubblicati, i documenti di seguito indicati:

- a) curriculum vitae
- b) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, se diversi da quelli rilevabili d'ufficio dalla struttura competente ai sensi del presente Regolamento;
- c) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualunque titolo corrisposti;

1. Le notizie, i dati e di documenti di cui al precedente comma, sono resi nella forma della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

2. Il mancato deposito di uno o più documenti e delle informazioni ovvero l'omissione anche parziale del loro contenuto sono dichiarati per iscritto dal titolare.

3. Le dichiarazioni, informazioni ed i dati di cui al presente articolo dovranno essere

aggiornati ogni qualvolta si verificano variazioni dei dati comunicati.

Articolo 5 – Modelli di dichiarazione

1. Le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti vengono effettuate conformemente ad appositi modelli da approvarsi con provvedimento dell'Area I – servizio Organi istituzionali entro giorni 20 dalla esecutività del presente Regolamento.

TITOLO III – DEPOSITO INFORMAZIONI E DATI – PUBBLICAZIONE - ORGANIZZAZIONE

Articolo 6 – Termini e modalità del deposito delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati.

1. Il titolare deposita le dichiarazioni, le informazioni ed i dati di cui al precedente art. 4 entro sessanta giorni dalla data:

– di proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali;

– di accettazione della nomina ad assessore comunale;

– di notificazione del provvedimento di elezione o di nomina agli altri incarichi di carattere politico, di governo o comunque di poteri di indirizzo politico ovvero di accettazione dei predetti incarichi;

2. Entro il termine di trenta giorni vanno, altresì, comunicate le variazioni dei dati già comunicati.

3. Il deposito è effettuato presso l'Ufficio protocollo del comune tramite Pec, consegna a mano o altre forme ammesse. Ai fini del rispetto del termine ad adempiere fa fede la data del protocollo.

Articolo 7 – Pubblicazione sul sito web istituzionale – Privacy

1. Le dichiarazioni, gli atti, le notizie ed i dati di cui al presente Regolamento sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune, nell'apposita sotto – sezione della sezione “Amministrazione trasparente” entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione o, comunque, dalla data della loro effettiva presentazione. Essa è effettuata comunque, anche in presenza di dichiarazione parziale. In quest'ultimo caso del parziale adempimento viene fatta apposita annotazione.

2. A seguito del procedimento di integrazione delle dichiarazioni la pubblicazione avviene tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni.

3. Le dichiarazioni, le notizie ed i dati sono pubblicati integralmente, fatte salve le cautele ed i limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003 per la divulgazione di eventuali dati personali “sensibili” e “giudiziari” come definiti dalla legge.

4. Resta fermo il divieto di cui al D.Lgs. 196/2003 di divulgare dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

5. La pubblicazione ha durata per l'intero mandato e sino a tre anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, del mandato.

6.Scaduti i termini di durata delle pubblicazioni, i dati generali sono trasferiti, a cura dell'ufficio competente, alla tenuta del sito web, nell'apposita sotto – sezione di “archivio” prevista dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 33/2013.

Articolo 8 – Accesso civico agli atti originali

1.La documentazione originale è conservata presso l'ufficio Organi Istituzionali – Area I.

2.Qualunque interessato ha diritto di accedere alla documentazione originale, mediante istanza di accesso agli atti.

Articolo 9 – Organizzazione

1.L'ufficio competente per l'istruttoria e per ogni adempimento procedimentale relativamente al presente Regolamento è individuato nell'Area I – servizio Organi Istituzionali, alla cui competenza è ascritta la competenza per la predisposizione della modulistica di cui al precedente articolo 5.

2.Il titolare dell'Area presso la quale è allocato il servizio Informatico comunale e la gestione del sito web, è tenuto, tramite il personale assegnato:

- a) alla tempestiva e corretta predisposizione e attivazione della piattaforma informatica di pubblicazione prevista dal presente Regolamento, secondo le modalità tecniche necessarie o comunque previste dalla normativa vigente;
- b) alla tempestiva pubblicazione delle dichiarazioni e dei dati resi ai sensi del presente Regolamento.

TITOLO IV – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Articolo 10 – Competenze sanzionatorie

1.Le competenze sanzionatorie di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 e degli artt. 13 e 17 della L. 689/1981 sono individuate come segue:

- Organo accertatore: funzionario responsabile dell'Area I – Organi istituzionali
- Autorità competente: segretario generale in qualità di Responsabile della Trasparenza.

1.Ove il procedimento sanzionatorio coinvolga, in forza dell'art, 22 comma 2, il Responsabile dell'Area I – servizio Organi istituzionali, le funzioni di **organo accertatore verranno assunte dal responsabile dell'Area II.**

2.E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento e sanzionatori da parte di soggetti diversi espressamente previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 11 – Responsabile della vigilanza, dell'istruttoria e della comminazione delle sanzioni – Adempimenti conseguenti al non rispetto dell'obbligo del deposito e dell'aggiornamento da parte dei titolari di cariche elettive o di

governo e degli amministratori societari.

1. Al Responsabile della Trasparenza sono attribuiti i compiti di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 22, 47 e 49 del d.lgs. 33/2013.

2. La competenza ad avviare il procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative, su segnalazione del Responsabile della Trasparenza, o del Nucleo Indipendente di Valutazione o della CIVIT, è del responsabile dell'Area I – Servizio Organi Istituzionali, o, in caso di procedimento riguardante quest'ultimo, del **responsabile dell'Area II.**

3. Fermo restando l'autonomo ed esclusivo dovere dichiarativo dei soggetti di cui alle lett. a), b), c), d) del precedente art. 3, per la violazione dell'art. 14 comma 1 lett. c) nonché dell'art. 22 comma 2 del d.lgs. 33/2013 e nel caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente Regolamento entro i rispettivi termini di cui al precedente articolo 6, il Responsabile dell'Area I – Organi istituzionali invita, con sollecito scritto, l'interessato a presentare o a integrare le informazioni ed i dati, assegnando un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione, con l'avvertenza che l'eventuale ulteriore inadempimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 13.

4. L'invito di cui al comma 3 è inviato per conoscenza al Responsabile per la Trasparenza.

5. Qualora il titolare ottemperi esattamente e nel termine assegnato al predetto invito, il Responsabile dell'Area I provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Responsabile per la trasparenza.

6. Decorsi infruttuosamente i termini previsti nel comma 3 a carico del responsabile è avviato il procedimento sanzionatorio, il cui provvedimento comminatorio è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ed inviato al Sindaco ed al Consiglio comunale, in relazione all'incarico del soggetto inadempiente, ai fini delle iniziative di rispettiva competenza.

7. Può costituire esimente per l'applicazione delle sanzioni una comprovata causa di forza maggiore (quale malattia anche riferita ad un parente o affine in linea retta o collaterale fino al secondo grado, assenza dal Comune, etc.) che non ha consentito di adempiere ad uno degli obblighi relativi alla presentazione ovvero all'integrazione o alla rettifica dei documenti e delle informazioni.

8. La richiesta di applicazione dell'esimente deve essere presentata entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione di pagamento, al Responsabile dell'Area I – servizio Organi Istituzionali, il quale provvede entro i successivi trenta giorni ad adottare il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Articolo 12 – Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti tenuti alla pubblicazione.

1. La mancata pubblicazione, entro 30 giorni, delle informazioni e dei dati comunicati e depositati da parte dei soggetti titolari relativamente all'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 33/2013, comporterà l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera e) del

successivo articolo 14, oltre alle ulteriori sanzioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

2. A tal fine il Responsabile della Trasparenza assegna il termine di quindici giorni per la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui al predetto art. 22 comma 2, con l'avviso che l'ulteriore inadempimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al comma che precede.

3. Nel caso in cui il Responsabile della pubblicazione non provveda nel termine assegnato e salvo non dimostri che l'inadempimento è dipeso da cause a lui non imputabili, **il Responsabile per la Trasparenza** attiva il procedimento sanzionatorio.

Articolo 13 – Procedimento

1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, l'interessato può far pervenire al Responsabile per la trasparenza scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione.

2. Il Responsabile per la Trasparenza sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, l'importo della sanzione e ne ingiunge il pagamento. In caso contrario emette ordinanza di archiviazione.

TITOLO V - SANZIONI

Articolo 14 - Sanzioni

4. La mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 14 comma 1 lettera c) e dall'art. 22 comma 2 del d.lgs. 33/2013, in capo ai soggetti di cui al precedente art. 3, comporta ai sensi di legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 10.000,00.

5. Le sanzioni previste dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013 e dal presente articolo vengono irrogate ai sensi del Capo I della legge 24.11.1981 n. 689 se ed in quanto compatibili.

6. Le sanzioni sono graduate proporzionalmente in relazione alla gravità dell'inadempimento, come segue:

a) la mancata presentazione delle dichiarazioni, dei documenti e delle informazioni di cui al presente Regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione **da euro 500,00 ad euro 2.000,00;**

b) la presentazione nei termini ordinari di dichiarazioni incomplete e/o irregolari, che non siano state completate e/o regolarizzate entro i termini assegnati comporterà l'applicazione di una sanzione **da euro 500,00 ad euro 1.500,00;**

c) la recidiva per ciascuna delle violazioni di cui ai punti a) e b) comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria **da euro 1.500,00 ad euro 3.000,00;**

d) la comunicazione di dati e informazioni mendaci comporterà l'applicazione di una sanzione da euro **2.000,00 ad euro 3.000,00;**

e) la mancata pubblicazione, nei termini di cui al presente regolamento, dei dati e

delle informazioni, di cui all'art. 22 comma 2 del d.lgs.33/2013, comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 750,00 per un ritardo **fino a giorni 20**, da euro **1.000,00** ad euro **1.500,00** per un ritardo superiore a giorni **20 e fino a 30 giorni**, da euro **1.500,00** ad euro **2.000,00** per un ritardo superiore a **30 giorni**;

4. Le violazioni di cui alla lettera e) rilevano, altresì:

- sotto il profilo della responsabilità disciplinare, e per danno all'immagine della Pubblica amministrazione;
- ai fini della corresponsione delle retribuzioni di risultato o del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

Il Responsabile, ai sensi dell'art.46 comma 2 "*Violazione degli obblighi di trasparenza – sanzioni*" del D.Lgs. 33/2013, non risponde dell'inadempimento agli obblighi di trasparenza se prova che l'inadempimento non è dipeso da causa a lui imputabile.

5. L'ingiunzione di pagamento deve prevedere che il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla data di notificazione della ingiunzione ed il pagamento è sospeso di diritto in caso di presentazione della richiesta di rateizzazione di cui al comma successivo.

6. Il pagamento delle sanzioni può essere rateizzato, su richiesta dell'interessato, da un minimo di tre a ventiquattro rate mensili di pari importo, ciascuna comunque non inferiore **ad euro 100,00**, a condizione che sia prestata polizza fideiussoria rilasciata da preminente istituto di credito o assicurativo. Nella predetta rata è ricompresa la quota di interessi nella misura legale.

7. A queste sanzioni si aggiungono le seguenti misure ulteriori:

- con riferimento alla violazione degli obblighi di cui all'art. 14, del d.lgs. 33/2013, la pubblicazione, da parte della Civit, dei nominativi dei soggetti interessati, per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati previsti dal medesimo articolo e, da parte dell'amministrazione o dell'organismo interessato, la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio irrogato a carico del responsabile della mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 14;
- per la mancata o incompleta pubblicazione degli obblighi previsti dall'art. 22, comma 2, il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate;

8. L'applicazione delle sanzioni amministrative e delle ulteriori misure di cui al presente articolo, fa comunque salvo ed impregiudicato l'accertamento, da chi di competenza, di eventuali e ulteriori responsabilità nelle quali siano incorsi i soggetti interessati in ragione delle dichiarazioni rese.

Articolo 15 – Irrogazione sanzioni e pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 Legge 24 novembre 1981 n. 689, è ammesso il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla

notificazione degli estremi della violazione.

TITOLO VI – NORME FINALI

Articolo 16 – Rinvio

1. Il presente Regolamento è inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti comunali ed è pubblicato in maniera permanente nella Raccolta informatica del sito web istituzionale del comune di Arenzano.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti nel tempo nonché alle deliberazioni della Civit (ora A.N.AC).

Articolo 17 - Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le eventuali disposizioni regolamentari comunali incompatibili con il presente Regolamento.

Articolo 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.